



**Città
metropolitana
di Milano**

Indicazioni per la costituzione dei Centri del Riuso del territorio della Città metropolitana di Milano

Con +COMMUNITY, l'Area Ambiente della Città metropolitana di Milano intende diffondere i concetti di economia circolare e rafforzare i comportamenti virtuosi per uno sviluppo sostenibile. Rientrano tra questi tutte le attività finalizzate a promuovere un uso migliore e più efficiente delle risorse, riducendo la quantità di rifiuti prodotti e attivando iniziative per la raccolta, il trattamento, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, come parte di una logica di non spreco.

Per questo intendiamo fornire alcuni indirizzi per promuovere i cosiddetti "Centri del Riuso", spazi nei quali è possibile fare confluire beni integri e funzionanti, dei quali il cittadino o l'impresa non ne prevede più l'utilizzo ma ritiene di poter consentire ad altre persone di poterli usare.

Le più importanti finalità dei Centri del Riuso sono:

- contrastare e superare la cultura dell'«usa e getta»;
- sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- promuovere il reimpiego e il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento;
- realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione, come i cittadini meno abbienti, e/o a organizzazioni no profit (associazioni di promozione sociale, organismi di volontariato, ONLUS, scuole ed istituti formativi accreditati), consentendo una possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati ma funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi.

L'articolo 66 del nuovo collegato ambientale, Legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 180 bis del d.lgs. 152/06 che così prevede:



**Città
metropolitana
di Milano**

“i Comuni possono individuare anche appositi spazi presso i Centri di Raccolta di cui all’articolo 183 – comma 1 – lettera mm) per l’esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo.

Nei Centri di Raccolta possono essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili”.

Questo articolo del nuovo collegato ambientale rafforza, quindi, quanto già indicato dalla Regione Lombardia e ciò che alcune amministrazioni locali avevano già guardato con interesse e attivato, in tutto o in parte.

Com’è noto, la competenza di autorizzare i Centri del Riuso è in capo ai Comuni; riteniamo, però di fornire alcuni indirizzi generali in modo che i cittadini dell’area metropolitana possano trovare le stesse regole su tutto il territorio e che le amministrazioni comunali possano indicare agli operatori coinvolti modalità condivise ed uniformi. Particolare attenzione dovrà essere posta nei casi in cui un Centro del Riuso sia individuato all’interno di una piattaforma ecologica per la raccolta differenziata, già autorizzata da Città metropolitana.

Ricordiamo che nel territorio della Città metropolitana di Milano è consentita l’apertura di Centri del Riuso secondo quanto previsto dalle normative in essere e in linea con la nota di Regione Lombardia del 5 marzo 2013 prot. n. Z1.2013.005727 che prevede espressamente:

“Relativamente alla collocazione di tale attività all’interno di un’isola ecologica autorizzata ai sensi dell’ex articolo 208 o di un centro di raccolta ex d.m. 8 aprile 2008, si ritiene possibile tale ipotesi in quanto la norma non vieta la coesistenza di attività di gestione rifiuti con altre non di gestione rifiuti, con alcuni accorgimenti e prescrizioni:

lo spazio destinato ai beni “non rifiuto” sia distinto, ben definito ed individuato, anche visivamente, per evitare qualsiasi confusione e commistione tra “rifiuti” e “non rifiuti”. Tale individuazione deve essere ben evidente sia sul posto (ad esempio, tramite l’apposizione di cartelli o scritte), che negli atti autorizzativi provinciali o comunali dell’isola ecologica/centro di raccolta e nelle relative planimetrie.

Lo spazio deve essere realizzato nel rispetto dello strumento urbanistico, delle normative vigenti edilizie, in materia di attività commerciali, di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, di sicurezza sul lavoro.



Città
metropolitana
di Milano

Lo spazio deve essere presidiato da personale formato al corretto svolgimento delle operazioni (ricezione, catalogazione, assistenza, registrazione dei beni in uscita), al fine di evitare che siano portati beni non in buono stato, che invece devono essere conferiti all'attività di raccolta o deposito rifiuti.

I beni devono essere conservati separati per tipologia, non alla rinfusa, al coperto ed in condizioni che ne garantiscono la conservazione in buono stato, con particolare attenzione alla protezione dalle intemperie e ad evitare rotture, guasti, perdite di liquidi o gas.

Siano svolte esclusivamente le attività citate di consegna e prelievo e non attività qualificabili come "preparazione per riutilizzo".

Deve essere tenuta registrazione dei beni portati dai cittadini e dei beni in uscita.

Se emergesse in un secondo tempo l'intenzione di disfarsi di alcuni dei beni portati per il riutilizzo, essi diverrebbero rifiuti e si configurerebbe come produttore il gestore dell'isola del riuso; in tale caso, tali rifiuti dovrebbero essere correttamente gestiti e registrati; il conferimento al centro di raccolta sarebbe pertanto possibile solo nel caso in cui siano assimilati agli urbani."

Più in particolare, per l'esposizione temporanea di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo, **finalizzata allo scambio tra privati cittadini**, è possibile individuare un apposito spazio presso il Centro di Raccolta come definito dalla lettera mm del comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e regolamentato dal Comune, o presso le Piattaforme Ecologiche definite dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006, autorizzate all'esercizio dall'Autorità Competente.

La Città metropolitana, con una **variante non sostanziale dell'autorizzazione in essere**, consente lo stralcio dello spazio dedicato al Centro del Riuso da tutta l'area precedentemente autorizzata.

Soggetti che possono fruire del Centro del Riuso:

Conferitore:

privato cittadino, impresa o ente residenti e/o operanti nel territorio di competenza del Centro, che, in possesso di un bene usato ancora integro e comunque funzionante, lo consegna **a titolo di donazione** al Centro del Riuso affinché, mediante la **cessione gratuita a terzi**, se ne possa prolungare il ciclo di vita;

Utente:

privato cittadino, imprese, associazioni di promozione sociale, organismi di volontariato, ONLUS, scuole ed istituti formativi che prelevano un bene dal Centro al fine di un suo riuso.

Dotazioni di servizio e gestione del conferimento/prelievo dei beni

Nel caso di collocazione di un Centro del Riuso all'interno di una piattaforma ecologica già autorizzata, sarà necessario **mantenere separate** le attività di ingresso/uscita dei beni da riusare, dal resto dei processi di gestione dei rifiuti.

Alcune condizioni di carattere **meramente esemplificativo** possono essere:

- a) presenza di un presidio per le operazioni di ricevimento e prima valutazione;
- b) servizio di catalogazione, immagazzinamento del bene in ingresso ed esposizione;
- c) presenza di un presidio per le operazioni di assistenza e di registrazione in fase di scelta e prelievo da parte dell'utente.

Nel Centro del Riuso sono accettati i beni di consumo ancora in buono stato, sia dal punto di vista del funzionamento sia da quello igienico, e che possono essere efficacemente riutilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono trovare collocazione nei Centri del Riuso i seguenti beni:

- piatti,
- posate e suppellettili,
- oggettistica,
- giocattoli,
- libri,
- indumenti,
- mobilio,
- reti e materassi,
- biciclette, passeggini e carrozzine.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non sono ammesse in base a quanto disposto dal decreto legislativo 49/2014 (attuazione direttiva 2012/19/UE).

I comuni possono ulteriormente dettagliare o regolamentare le condizioni per il conferimento e per il prelievo dei diversi beni.

In mancanza dei requisiti necessari per l'accettazione del bene (casistica che contempla anche la mancanza di spazio nel CdR), lo stesso viene classificato



**Città
metropolitana
di Milano**

come rifiuto e destinato al Centro di Raccolta o alla Piattaforma Ecologica per l'avvio a recupero/smaltimento.

Le condizioni di consegna ed accesso all'area interessata:

1. il gestore del Centro del Riuso, in quanto soggetto responsabile, si riserva la verifica delle condizioni generali dei beni consegnati assicurando il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità dei beni usati affinché possano efficacemente essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie;
2. il prelievo dei beni avverrà su base gratuita e alle condizioni adottate dal gestore del Centro del Riuso e dell'eventuale convenzione con l'ente locale;
3. con regolamentazioni interne, il gestore del Centro del Riuso potrà disciplinare i prelievi e prevedere particolari casi in deroga;
4. i beni destinati al riutilizzo per una semplice e corretta gestione, al momento della cessione per il riutilizzo, devono essere registrati e classificati in un apposito registro.